

Jacob Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome. Voluntas du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmission des patrimoines par voie testamentaire à l'époque républicaine et du principat*, Jovene, Napoli, 2022, pp. 362

Luigi Sandirocco*

L'orientamento a prediligere le fonti tecniche in ambito successorio sulle questioni patrimoniali sulle quali i giuristi erano chiamati sovente a pronunciarsi, ha marginalizzato le clausole testamentarie sui monumenti funebri, sulla costruzione di opere pubbliche, sulla restituzione di debiti e doti, che comunque incidevano patrimonialmente sull'asse ereditario, e pure un incasellamento nel periodo storico e sociale. Nondimeno tale indirizzo della ricerca non appare giustificato da una lettura estensiva dei due capisaldi in materia rappresentati dai passi di Modestino (D. 28.1) e Ulpiano (Tit. Ulp. XX.1), che invece schiudono orizzonti molto più ampi alla manifestazione di volontà, purché essa sia conforme al diritto (*iusta*) (Ps-Quintilien, Decl., 264 e 308. D. 36.1.24[23]; 32.95; 31.88.6; 36.1.25), e sempre che non si tengano preconceputamente in subordine anche le fonti extragiuridiche, a partire da quelle letterarie (pp. 16-17), per privilegiare sempre e comunque quelle tecniche. Già nella corposa introduzione (pp. 1-20) Jacob Stern dilata il campo di applicazione della sua dettagliata ricerca sul *testamentum*, in un saggio in francese edito da Jovene per la collana *Constitutiones* che si dipana in maniera articolata e puntuale in undici significativi capitoli: *Testament et système de droit* (pp. 21-42), *L'acte testamentaire* (pp. 43-66), *Perception du testament et société romaine* (pp. 67-90), *Formes testamentaires et testamentum per aes et libram* (pp. 91-128), *Les fondements sociaux de la pratique testamentaire* (pp. 129-150), *Testaments et devoirs naturels* (pp. 151-175), *Entre officium et iudicium* (pp. 177-216), *Patrimoines héréditaires: acquisition des hereditates adventiciae* (pp. 217-233), *Acquisition des patrimoines héréditaires internes* (pp. 235-253), *Préservation et accroissement du patrimoine héréditaire* (pp. 255-286), *Perte et vente du patrimoine héréditaire* (pp. 287-351). Si tratta di uno studio ben costruito, non privo di motivi di interesse, originale nei suoi itinerari e con approfondimenti caratterizzati da peculiari riflessioni attraverso una disamina che spicca per accuratezza e ampiezza di prospettiva.

Il testamento in qualità di atto di designazione dell'erede come destinatario della patrimonialità trasmessa, in realtà sembrerebbe andare oltre gli enunciati (Gai. II.229; II.115-6; Tit. Ulp., XXIV.15; D. 28.4.3 pr.; 28.6.1.3; 29.7.10) in virtù di un progressivo allargamento pratico delle disposizioni¹ per assicurare una linea di continuità con il defunto non solo tramite i beni materiali (Cic. *De leg.*, II.19.48; *Top.*, VI.29) ma anche attraverso l'*hereditas incorporalis* (Gai., II.14; D. 5.3.18.1; 5.3.50 pr.; Sen., *De benef.*, VI.5.3; Liv., XLV.40.7; Cic., *De domo*, XIII.35) e in richiamo del brocardo della *successio in universum ius*. La predominanza di un'impostazione materiale della pratica testamentaria può essere giustificata solo ponendosi dal punto di vista del successore, ancor di più se esterno alla cerchia familiare², ma occorre altresì non disancorarsi dalle considerazioni etiche e sociali e sulla rete relazionale del testatore, con implicazioni familiari e collettive che non possono considerarsi estranee all'atto nel momento in cui

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

¹ Sul punto, in particolare, cfr.: A. SUMAN, *Favor testamenti e voluntas testantium*, Roma 1926, 14.

² In argomento cfr. anche: P. CSILLAG, *The augustin laws on family relations*, Budapest 1976, 43.

esso matura nelle valutazioni e nelle decisioni e che si riverbera nello *speculum morum* (Plin., *Ep.*, VIII.18.1).

La pratica testamentaria innerva l'esperienza giuridica romana partendo dal remoto *ius quiritorium* (Isid., *Etym.*, V.9.1), e pertanto il *ius testamentorum* gode di un'autorevolezza che deriva proprio dalla sua risalenza (D. 50.16.130; 50.16.120), sin dalle XXII *Tabulae*, in rapporto strettissimo e imprescindibile con il *ius civile* di cui è parte integrante (Cic., *Pro Caec.*, XXVI.74). Stern si produce quindi in una elaborata casistica esplicativa con un robustissimo apparato di fonti – in particolar modo Cicerone, ma anche Svetonio e Seneca –, nonché bibliografico, a subitanea riprova della caratura e dell'accuratezza della ricerca e dell'elaborazione. La correlazione tra *lex* e *testamentum*, quest'ultimo espressione di *voluntas* e autonomia, è esplicata tra gli altri da passi ciceroniani (*in publicis nihil est lege gravius, in privatis firmissimum est testamentum*: Cic., *Phil.*, II. 42.109, ma anche in *Part. or.*, XXVIII.100) e ancora in altro significativo frammento letterario (*Deinde haec lex publica est, ad omnes pertinet: testamentum privatum est. Potentius est, quod in albo lego, quam quod in testamento*: Ps-Quint., *Decl.*, 374), oltre che nell'elencazione delle fonti di Gaio e Papiniano (Gai. I.2 e D. 1.1.7). L'autore, in conclusione di capitolo, propende a condividere la tesi di Max Kaser secondo cui il testamento può essere inteso come linea di demarcazione tra *ius publicum* e *ius privatum*, atto pubblico da non intendere in senso strettamente tecnico bensì nel più generale ambito degli aspetti sociali che investe³.

Il secondo capitolo del volume affronta quindi, e consequenzialmente, proprio le peculiarità dell'atto testamentario. La dettagliata disamina di Stern consente un focus molto interessante sui polimorfici aspetti della manifestazione di ultima volontà, attraverso il vaglio delle fonti e la parallela disamina delle linee interpretative dei romanisti e delle scuole di pensiero, armonizzando i casi concreti a una visione d'insieme che tenga conto delle caratteristiche della società romana, degli elementi distintivi dell'appartenenza, della condivisione dei valori identitari e degli strumenti codificati nell'assetto giuridico. Un nodo che lo studioso affronta e scioglie è quello secondo cui la pratica testamentaria fosse d'appannaggio dei ceti più elevati e del microcosmo che a essi ruotava attorno, nel convincimento di agire secondo una pratica sociale ed etica⁴. Ma l'autore ne deduce che piuttosto si trattasse di un'attitudine collettiva profondamente radicata nella società romana, tendenza verticale prontamente ripresa dai nuovi cittadini, ammettendo persino che fosse un anelito a imitare i costumi dei più abbienti assunti a modello nel formalizzare la *voluntas post mortem* (Cic., *Tusc.*, I.14.31) secondo una articolata cerimonialità – che Stern illustra nel quarto capitolo *Formes testamentaires et testamentum per aes et libram* – e con finalità e decisionalità suscettibili di modifica fino all'ultimo momento di vita (D. 34.4.4 e 17; 24.1.32.3).

Dal punto di vista sociale il testamento era circondato da un interesse che andava ben al di là della sfera relazionale di coloro che materialmente lo redigevano e ne erano coinvolti: originava appunti, riflessioni, distinguo, sottolineature, e non solo per le clausole dispositive. Non ci sono dubbi sulla sua portata, sulla curiosità che destava e

³ Sul punto, in particolare, cfr.: M. KASER, *Der Privatrechtsakt in der römischen Rechtsquellenlehre*, in *Fest. Wieacker*, Göttingen 1978, 104 e 112.

⁴ In argomento, nello specifico e tra gli altri, cfr.: D. DAUBE, *The preponderance of intestacy at Rome*, in *Tulane law rev.*, 39 (1965), ripreso in *Roman law. Linguistic, social and philosophical aspects*, Edinburgh 1969; J.A. CROOK, *Women in Roman succession*, in B. RAWSON (a cura di), *The Family in ancient Rome*, London & Sydney 1986; ID., *Intestacy in Roman society*, in *P.C.Ph.S.*, 194 (1973); ID., *Law and life of Rome*, London 1967; A. WATSON, *The spirit of Roman law*, University of Georgia, 1996; ID., *The law of succession in the later Roman republic*, Oxford 1971.

sulle discussioni che poteva innescare: una vera e propria sete di conoscenza, come la definisce Stern (p. 70) secondo quanto desunto dagli esempi tramandati dalle fonti (Plinio il giovane, Cicerone, Tacito, etc.). Era dunque nello stesso tempo *speculum* e *imago* della romanità, poneva in primo piano il pieno rispetto della volontà del *de cuius* come precetto morale (D. 36.1.47[45]), per quanto con eccezioni: Augusto, per fortuna dell'umanità, disapplicò infatti il desiderio esplicito di Virgilio di bruciare l'Eneide dopo la sua morte (Plin. v., *Nat. hist.*, VII.114; Svet., *De poetis: Vita Vergilii*, 37-41)⁵. Il testamento, dunque, è socialmente un atto supremo, intangibile e sacrosanto, che esprime secondo la *communis opinio* l'animo del testatore e al cui contenuto i romani attribuiscono aprioristicamente il carattere, a sua volta supremo, dell'ultima volontà. L'autore ne fornisce quindi una sapida e articolata rassegna (attraverso passi di Cicerone, Dione Cassio, Valerio Massimo, Svetonio, Plinio il giovane), prima di affrontare nel quarto capitolo le forme testamentarie e quella *per aes et libram*. Il testamento librato trae origine dall'istituzione d'erede d'origine comiziale e, quanto all'esteriorizzazione, sulla *mancipatio familiae*, di cui Gaio, e lui solo stando a quanto tramandatoci, cristallizza il concetto di *tertium genus testamenti* (Gai. II.102-104). Dalle XII *Tabulae* (Tab. V.4; 5) derivano i testi successivi che evocano il concetto della *latissima potestas testandi*. L'abbandono del testamento comiziale è indice della laicizzazione della vita pubblica e privata di Roma, con la sostituzione della figura del sacerdote e l'incremento delle componenti materiali di quanto viene trasmesso, che trova nella *mancipatio familiae* uno strumento più efficace e più efficiente. Stern respinge l'associazione tra *testamentum per aes et libram* e *mancipatio familiae*: il ricorso a questa prefigura l'inizio e non l'apogeo di certe forme d'individualismo, mentre a fronte delle mutazioni sociali e dell'accresciuta dimensione dell'esperienza romana (espansione e sviluppo) l'espedito più agile e semplice di disporre dei propri beni si rivelerà insufficiente a fronteggiare le esigenze derivanti dagli ulteriori cambiamenti, e quindi il primo si consoliderà nelle forme a noi note pur conservando l'esteriorità della seconda (pp. 96-97). Dopo un breve *excursus* sui requisiti (*testamenti factio activa e passiva* e capacità giuridica) inseriti nel quadro storico di riferimento, lo studioso precisa che non ci è pervenuto nessun documento d'epoca repubblicana o augustea – a eccezione di qualche rara citazione di clausole testamentarie discusse da autori come Cicerone (Cic., *De inv.*, II.40.116; 42.122; *De or.*, II.32.141) o iscrizioni su steli funerarie – per cui la nostra conoscenza degli aspetti esteriori del testamento librato è limitata a quanto tramandato dalle fonti imperiali⁶, che a sua volta elenca, definisce e sintetizza (pp. 102-109). La forma scritta, preponderante, non è totalmente preclusiva del bivio: letterale e interpretativa della volontà e allo spirito delle disposizioni del testante (*sententia*). Lo scritto, nelle controversie, viene opposto alla *voluntas* (Quint., *Inst. or.*, III.6.98; Cic., *De or.*, II.26.110; *De inv.*, I.13.17). Il momento focale del testamento *per aes et libram*, diversamente da come era effettivamente *de iure*, è nell'*obsignatio tabularum*, ultima fase alla quale partecipa il testatore⁷. A detta di Ulpiano i testimoni non potevano essere nominati eredi (D. 28.1.20 pr.), sappiamo invece che in epoca repubblicana questa proibizione non esisteva affatto come non esistevano ostacoli al legato (D. 28.1.20.8). Anche in argomento Stern denota una piena padronanza delle tematiche e della capacità di riordinarle logicamente nella trattazione e nello sviluppo.

⁵ Sul punto, cfr.: G. D'ANNA, *Il testamento di Virgilio: una nuova proposta*, in *Rend. Acc. Linc.*, 18 (2007), 563-82.

⁶ In argomento, cfr.: M. AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, Firenze 1966.

⁷ Ancora, cfr.: S. SERANGELI, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano*, Milano 1982, 53.

Il quinto capitolo affronta i fondamenti sociali della pratica testamentaria. Essa di fatto armonizza esigenze e finalità economiche (tali da superare gli schemi egualitari della successione legittima) e considerazioni familiari, sociali e morali (che smussano le regole dell'eredità *ab intestato* con la moderazione della legge e dei costumi), nel rispetto dei valori e dell'*idem sentire* della romanità. Dopo una ricognizione dell'epoca arcaica in interdisciplinarietà con storia, economia e sociologia, lo studioso sofferma la sua attenzione sul polimorfico significato della successione nella mentalità romana, che risponde a logiche e a finalità razionali su economia, società, demografia (la denatalità in epoca augustea) e politica che vanno oltre il sentimento soggettivo manifestato nei confronti delle persone con le disposizioni ereditarie sul patrimonio (pp. 136-150). Il testatore ha una difficoltà da superare: esercitare la sua libertà di lasciare i propri beni in conformità a quanto prevede il sistema familiare, in base ai suoi legami sociali (*pietas, amicitia, beneficium, officium et merita*), provvedendo alle spese per le sue esequie e perpetuare il suo ricordo nel mondo dei vivi. Un equilibrio non dei più semplici, quello di assicurare alle diverse categorie dei beneficiari quanto spetta e quanto voluto, senza parcellizzare e disperdere il patrimonio: *patrimonia spe bene tradendi relinquimus* (Cic., *De nat. deor.*, III.31.76). Il primo dei suoi doveri è rappresentato dall'*officium (pietatis) erga liberos*, tipico del *paterfamilias* per legame di sangue (i figli, *heredes sui et necessarii*), di famiglia legittima, agnatzia e naturale: ciò è giusto (*Auct. ad Her.*, III.2.3) e segue la legge di natura (Cic., *De inv.*, II.53.161). La sedimentazione del testamento librale poggia sulle fondamenta degli elementi della successione legittima e si manifesta il più delle volte con la nomina di eredi interni (Cic., *De fin.*, III.20.65), per *ratio naturalis* che possiede una vera e propria forza di legge (D., 48.20.7 pr.; 5.2.15 pr.) tanto da essere spesso prevalente persino sul giudizio negativo (*iudicium supremum* per diseredare: Gai., II.123; *Tit. Ulp.*, XXII.14; *Inst.*, II.3) del padre sulla prole (Cic., *Pro Rab. Post.*, XVII.45; Val. Max., V.9.2; IX.1.2; III.5.2; Sen. Reth., *Contr.*, IX.5.15-6; Plin. v., *Nat. Hist.*, IX.122; Plin. g., *Ep.*, VIII.18.5; D. 28.5.49.1; 28.5.93 e 5.2.4).

L'analisi di Stern prosegue con l'approfondimento sui parametri e le modalità alla base dell'armonizzazione del compimento dei doveri naturali e sociali del testatore e il libero esercizio del proprio giudizio e della propria volontà. Il *supremum iudicium* non può essere incardinato al senso letterale perché renderebbe elusiva la distinzione tra il *iudicium* stesso, ovvero l'opinione maturata nei confronti dei suoi successori, e l'*officium* (pp. 178-182). L'*elogium* (che in seguito diventerà sinonimiale di *testamentum*) poteva assumere la forma di un codicillo, ma normalmente era un'aggiunta, un'appendice a una clausola, sia di una diseredazione (*id est vituperatio*: Aug., *Serm.*, 355.2) sia di un'istituzione (Sen. Rh., *Contr.*, II.7 pr. e II.7.7; Quint., *Inst. or.*, IX.2.34 e 35), e lo studioso non manca di fornire in tema un esauriente e significativo spaccato casistico. Gli esempi dimostrerebbero che il testatore non avvertiva il bisogno di esplicitare nel dettaglio la natura dei servizi o gli atti di liberalità ricompensati in via successoria, e Cicerone, riferito a Lucullo, si limita a sottolinearne *liberalitas* e *maxima beneficia* (Cic., *Pro Flac.*, XXXIV.85). Se ci si limita agli aspetti patrimoniali, si rischia di confondere la gratitudine con la gratificazione e viceversa. Seneca esortava a scrivere il testamento dopo aver valutato e ricompensato i servizi ricevuti, emettendo un verdetto, frutto della ponderazione propria di un giudice incorruttibile, che miri a individuare le persone più degne cui trasmettere i propri beni (Sen., *De benef.*, IV.22.1; IV.4-6; IV.11.5). Anche l'affrancamento di uno schiavo meritevole possiede l'aura del *iudicium supremum* (D. 40.2.15.1; Plaut., *Poen.*, 133-4; *Epidic.*, 711-4.). Gli appartenenti alle classi più umili della società romana, schiavi e affrancati, non erano i soli interessati a disposizioni da

parte di testatori di lignaggio superiore che li gratificavano, ma in generale ciò poteva accadere con amici⁸, *amici familiares* (Plin. g., *Ep.*, IV.17.2; II.6; IX.34.1; Svet., *De poet.*, *Verg.*, 33), prossimi, intimi e conoscenti di rango inferiore, pur in mancanza di un motivo di gratitudine (Sen., *De benef.*, II.21.2; D. 33.1.19.1 e 27.1.36 pr.). Ricca e variegata la casistica sui legati, che l'autore affronta con dovizia di esempi e di fonti a sostegno, giuridiche, storico-letterarie ed epigrafiche. In collegamento logico-argomentale con il settimo, l'ottavo capitolo si apre affrontando il tema dell'acquisizione dell'eredità avventizia, partendo da una definizione di Giovenale, applicabile in ogni epoca e a qualsiasi latitudine: *Unde habeas quaerit nemo, sed oportet habere* (Iov., XIV.207). I patrimoni a Roma erano sottoposti a una classificazione etica particolarmente stretta, nonostante la fluidità del processo di arricchimento, soprattutto sull'onda delle grandi conquiste militari⁹. Accumulare ricchezze non aveva nulla di deplorabile, neppure dal punto di vista morale, purché la *res familiaris* fosse stata acquisita *nullo neque turpi quaestu neque odioso* e non fosse frutto di professioni *sordidae et illiberales* e, ovviamente, di attività illegali o criminali (Cic., *De off.*, I.8.25; I.26.92; II.24.87; II.42.150-1; III.5.22). Chiaro che la falsificazione delle *tabulae*, a fronte della possibilità di entrare in possesso di un patrimonio spesso ingente, o peggio ancora un atto violento o turpe, rientrasse a pieno titolo in tali previsioni, e che la successione potesse esserne una cartina di tornasole: l'eredità era infatti un sistema formidabile di arricchimento rapido in maniera persino inattesa (fortuna o favore divino: Plin. g., *Ep.*, II.20.14; *Pan.*, XXXVII.2-3; Cic., *De off.*, III.18.73; *In Verr.*, II.1.48.126; Plut., *Cat. min.*, VI.4), ma nello stesso tempo doveva essere irreprensibile e socialmente esemplare. Stern riporta che la linea principale di demarcazione passava dalla trasmissione del patrimonio a un *suus*, o a un membro della ristretta cerchia familiare, non necessariamente agnaticia, e la successione nei beni del defunto da parte di beneficiari esterni, sia a titolo universale sia a titolo particolare, fosse riconducibile a parenti alla lontana. L'eredità è invece *optima* se trasmessa di padre in figlio, *gloria virtutis rerumque gestarum* (Cic., *De off.*, I.33.121), come premette l'autore nel capitolo dedicato all'acquisizione per via interna (p. 236), riportando altresì la classificazione di Varrone dei sei procedimenti legittimi di trasferimento della proprietà al cui vertice pone l'*hereditas iusta* (Varr., *De re rust.*, II.10.4) a fronte della non casuale indeterminatezza ciceroniana (Cic., *Top.*, VI.29). I beni paterni sono definiti da Plinio il giovane *quae sanguinis gentilitate sacrorum denique societate meruissent (domestici heredes), quaeque numquam ut aliena et speranda sed ut sua semperque possessa ac deinceps proximo cuique transmittenda cepissent* (Plin. g., *Paneg.*, XXXVII.2), mentre Dione Cassio, richiamando un discorso di Augusto di incoraggiamento a matrimoni e natalità, rimarca l'aspetto del legame di sangue che evita che il padre possa trasmettere i beni all'esterno (Dio. Cass., LVI.3.). Ciò che è *bonum et aequum* non risponde a un obbligo di legge, ma a una *forma mentis* e a un dovere morale, ovvero a un interesse morale e sociale superiore allo *strictum ius* (Cic., *In Verr.*, II.1.42.107). La trasmissione interna, per quanto *lato sensu*, è preponderante nell'esperienza romana, e Stern per completezza e chiarezza non manca di passare al vaglio il ruolo dell'*aequitas* inserita in un preciso contesto storico-politico-sociale (pp. 244-249) e l'articolato passaggio dall'*aequum* al *iustum* (pp. 250-253).

⁸ P. WHITE, *Amicitia and the profession of poetry in early imperial Rome*, in *J.R.S.*, 68 (1978), 74-92.

⁹ Sul punto, in particolare, cfr.: M. JACZYNOWSKA, *Economic differentiation of the Roman nobility at the end of the Republic*, in *Historia*, 11 (1962), 486-99; CL. NICOLET, *Les classes dirigeantes romaines sous la république: ordre sénatorial et ordre équestre*, in *Annales E.S.C.*, 32 (1977), 726-55.

Sulle eredità veniva esercitato una sorta di controllo sociale informale che andava anche oltre il giudizio sulle origini e sui modi di acquisirle, sulla libertà di erogarle e sulla portata morale delle disposizioni, persino sulla ricaduta gestionale (conservazione, fruizione, incremento) per il progresso dell'umanità e di Roma (pp. 256-257). Lo studioso vaglia dunque le fonti che allargano la prospettiva con le coordinate delle caratteristiche e della concretezza, su eredità interne di cui la tutela e il passaggio generazionale venivano percepiti dalla società romana come un dovere irrinunciabile. L'interesse sociale a proteggere l'eredità trasmessa di padre in figlio risulta persino preponderante su valutazioni politiche inerenti contingenze storiche che interessano Roma. L'accrescimento di un'eredità è comunque esempio da parte di chi è succeduto al testatore, di dimostrare pubblicamente la giustezza delle sue scelte riversate su chi aveva le qualità nell'amministrare e mettere a frutto il patrimonio (Cic., *De Off.*, I.5.17; 8.25; 20.69-70; Sen., *Ep. ad Lucil.*, LXIV.7). Anche su questo aspetto Stern elenca una serie di casi che lega tematicamente, prima di affrontare il rovescio della medaglia, ovvero la vendita e la perdita del patrimonio. Chi lo dilapida è indirizzato di una riprovazione sociale che lo pone ancora più in basso di chi non è mai riuscito per incapacità ad accumularne uno: non è scusabile e porta il marchio dell'infamia (Cic., *De off.*, II.18.64; Sen., *De tranq. an.*, VIII.1-3; Cato., *Dicta Catonis*, I.39). Al successore viene imputata non solo l'incapacità nel salvaguardare l'eredità, ma anche di averla dissipata in maniera infamante o da incompetente – secondo comportamenti diametralmente opposti a quelli dell'ascendente che ha costruito il patrimonio o l'ha preservato o incrementato – con una condanna morale da parte della società romana che viene messa a fuoco, per quanto con un *cliché* letterario, nelle parole di Valerio Massimo riferite al figlio di Quinto Fabio Massimo Emiliano Allobrigico: *ergo quem nimia patris indulgentia heredem reliquerat publica severitas exheredavit* (Val. Max., III.5.2). Ma gli esempi in tal senso certamente non mancano (Aul. Gell., *Noct. Att.*, VI.11.7 e 9; Catul., XXIX.17; XLI.4; XLIII.5; Cic., *De leg. agr.*, I.1.2; II.18.48; Sen., *De benef.*, I.10.2. Ma anche le fonti giuridiche *Sent. Pauli*, III.4a.7 e *Tit. Ulp.*, XII.3). La prodigalità sconsiderata è contraria ai *boni mores* che vanno recuperati e tenuti come riferimento di retta via (*Sent. Pauli*, III.4a.12), e chi vi incorre è privato della possibilità di disporre dei suoi beni e di esercitare lo *ius commercii* (*Tit. Ulp.*, XX.3). Come rimarca l'autore, censo e patrimonio interno risultano indissolubilmente legati nella figura del *filiusfamilias* dichiarato dal padre *duicensus*, che probabilmente votava nella stessa centuria, la medesima tribù e secondo la recensita fortuna paterna¹⁰; questo rimedio alla sua incapacità patrimoniale gli permetteva, una volta diventato *sui iuris* ed erede entro un decennio, di esercitare le sue funzioni nell'Urbe conformemente all'ultima *decessio* del padre, dichiarazione di censo che diveniva riferimento anche nella valutazione dell'eventuale patrimonio di famiglia (p. 301). Quanto alla vendita di beni pervenuti in eredità – che in linea di principio e nei limiti del possibile i romani tendevano a considerare inalienabili per motivi ideali e materiali (p. 312) – le sfumature sono innumerevoli come le finalità, e di ciò lo studioso offre approfondita e meticolosa riprova attraverso quanto riportato dalle fonti, alle quali non è estraneo neppure il caso di personalità quali Catone il Censore (Plut., *Cat. mai.*, IV.4) o lo stesso Giulio Cesare (Plut., *Cat. min.*, VI.4) o Marco Antonio (Cic., *Phil.*, II.29.74). La *successio in universum ius* poteva implicare che l'erede si trovasse in una situazione difficile o per gravame o per insolvibilità (D. 37.1.3 pr.), e la sanzionabilità per i debiti

¹⁰ Sul punto, ancora cfr.: G. TIBILETTI, *The comitia during the decline of the Roman republic*, in *S.D.H.I.*, 25 (1959), 94-127.

(D. 45.1.56.1; 29.2.8 pr) era prevista persino dalle XII *Tabulae*¹¹. L'erede – che comunque poteva astenersi dall'accettare (D. 36.1.4 e 42.5.28) – rispondeva dei debiti *ultra vires hereditatis* con il suo patrimonio personale¹². Anche sul tema della discontinuità di trasmissione Stern ha la possibilità di rendere manifesta la sua approfondita conoscenza, costruendo una elaborata rete esplicativa, compilativa e interpretativa, con un robustissimo apparato di fonti.

Il volume, suggellato da una ricca bibliografia (353-362), costituisce un ampio, meticoloso e particolareggiato affresco sul testamento a Roma, non enucleato dal solo punto di vista giuridico ma perfettamente inserito in un più ampio contesto storico-sociale che ne mette a fuoco gli aspetti principali e marginali, secondo un'analisi condotta con sicurezza scientifica, indubbia perizia e chiarezza nelle finalità e negli obiettivi. Può peraltro vantare una duplice e ben riconoscibile valenza specialistica e didattica, tale da allargare la platea dei fruitori.

¹¹ M. KASER, *Die altrömische Erbenhaftung*, in *A.H.D.O.-R.I.D.A.*, 1 (1952), 507-544; *contra*, P. KOROSEK, *Die Erbenhaftung nach römischem Recht*, Leipzig 1927.

¹² Sul punto, ancora cfr.: S. SOLAZZI, *L'estinzione dell'obbligazione nel diritto romano*, Napoli 1935, 277 ss.